



DIP. REG.LE DELLE AUTONOMIE LOCALI: PUBBLICAZIONE, VALIDITÀ ED EFFICACIA DEGLI ATTI

Posted on 28 Marzo 2018



Categories: [Notizie](#), [Urbanistica e territorio](#)

Con Circolare n. 1 del 1° febbraio 2018 il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, fornisce chiarimenti in ordine ai termini di pubblicazione nei rispettivi siti internet degli atti deliberativi della giunta e del consiglio delle amministrazioni comunali, dei liberi consorzi comunali e delle unioni di comuni, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11, che ha sostituito l'art. 18 della L.r. n. 22/2008.

In sintesi la circolare chiarisce che **tutti gli atti deliberativi delle amministrazioni comunali, dei liberi consorzi comunali e delle unioni di comuni vanno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente entro 7 giorni dalla loro pubblicazione integrale dell'atto all'albo pretorio on line.**

Ciò in quanto il legislatore ha ragionevolmente inteso non la mera adozione (sottoscrizione e numerazione) da parte dell'organo competente, ma il momento successivo, che va individuato in quello della pubblicazione integrale dell'atto all'albo pretorio.

La previsione di cui all'art. 6 della L.r. 11/2015 va dunque letta in stretta correlazione a quanto previsto all'art. 12 co. 3 della stessa legge che recita "tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati

Per quanto concerne invece **le delibere, rese immediatamente esecutive dalla giunta o dal consiglio, a pena di nullità, dovranno essere pubblicate entro 3 giorni dal responsabile della pubblicazione per estratto, nell'apposita sezione del sito istituzionale, senza dovere attendere la pubblicazione integrale del provvedimento.**

La loro pubblicazione, chiarisce la circolare, ha valore di pubblicità notizia, stante la gravità della sanzione nel caso di mancato rispetto del termine.

Relativamente alle modalità di computo dei 3 giorni dall'approvazione delle delibere immediatamente esecutive, il termine andrà calcolato partendo da giorno successivo a quello di adozione della delibera, e non dal primo giorno lavorativo utile.

Per ogni dettaglio ed approfondimento si rinvia alla Circolare n. 1 del febbraio scorso

Allegato:

 [CIRCOLARE_N1.pdf](#)

